



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

IMPOSTA UNICA COMUNALE

I. U. C.

ALLEGATO A

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale nr.25/2019

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE -I.M.U-

Il presente regolamento è stato redatto in conformità alla Legge di bilancio del 30.12.2018 nr. 145.

REGOLAMENTO COMPONENTE -IMU- (*Imposta municipale propria*)

INDICE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 SOGGETTO ATTIVO
- Art. 3 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA .
- Art. 5 BASE IMPONIBILE
- Art. 6 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
- Art. 7 RIMBORSO I.M.U. PER AREE NON PIU' EDIFICABILI

CAPITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.

- Art. 8 ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 9 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.
- Art. 10 ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI
- Art. 11 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO
- Art. 12 IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
- Art. 13 IMMOBILI MERCE
- Art. 14 AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI
- Art. 15 DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA E DEI TERRENI
- Art. 16 MOLTIPLICATORI PER I TERRENI AGRICOLI
- Art. 17 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
- Art. 18 FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO
- Art. 19 ESENZIONI
- Art. 20 IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

CAPITOLO III

AGGIORNAMENTI CATASTALI,FABBRICATI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE "E", DICHIARAZIONE,VERSAMENTI,ALIQUOTE, DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI

- Art. 21 AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE PER INTEVENUTE VARIAZIONI EDILIZIE
- Art. 22 FABBRICATI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA "E"
- Art. 23 DICHIARAZIONE
- Art. 24 VERSAMENTI
- Art. 25 ALIQUOTA MINIMA E MASSIMA
- Art. 26 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

CAPITOLO IV

FUNZIONARIO RESPONSABILE,ACCERTAMENTO, RATEIZZAZIONI, ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERESSI MORATORI,RIMBORSI, RIVERSAMENTI.

- Art. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 28 ACCERTAMENTO
- Art. 29 RATEIZZAZIONI DEL PAGAMENTO DEGLI ATTI IMPOSITIVI
- Art. 30 ATTIVITA' DI CONTROLLO
- Art. 31 INTERESSI MORATORI
- Art. 32 RIMBORSI
- Art. 33 RIVERSAMENTI

CAPITOLO V

RISCOSSIONE COATTIVA, CONTENZIOSO, MODALITA' DI NOTIFICAZIONE, SANZIONI, RAVVEDIMENTO OPEROSO, AUTOTUTELA, MEDIAZIONE, AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO.

Art. 34 RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 35 CONTENZIOSO

Art. 36 MODALITA' DI NOTIFICAZIONE

Art. 37 SANZIONI

Art. 38 RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 39 AUTOTUTELA

Art. 40 MEDIAZIONE

Art. 41 AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO

CAPITOLO VI

NORME ABROGATE, PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI, ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, NORMATIVA DI RINVIO, ABUSO DI DIRITTO ED ELUSIONE IN MATERIA TRIBUTARIA.

Art. 42 NORME ABROGATE

Art. 43 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Art. 44 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 45 NORMATIVA DI RINVIO

Art. 46 ABUSO DI DIRITTO ED ELUSIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

CAPITOLO I
Disposizioni Generali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), istituita secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Terracina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista degli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, tenendo conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'I.M.U. come componente di natura patrimoniale con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014.
2. L'I.M.U., a norma del comma 1 del citato art. 8 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, sostituisce l'Imposta Comunale Sugli Immobili (I.C.I.) e per la componente immobiliare, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.
3. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

-dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 L. 147/2013 nonché la nuova legge di stabilità N. 208/2015 e la legge di bilancio del 30.12.2018 nr. 145 G.U. 31.12.2018.

Art. 2
Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, nel cui territorio,insiste la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) Legge 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T..
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 3 **Soggetti Passivi**

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, del diritto di abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
 - e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale intende in ogni caso ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione;
 - f) l'imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune, ovvero per gli immobili sui quali il Comune vanta un diritto reale di usufrutto, di uso, di enfiteusi o di superficie, siti nel proprio territorio comunale.

Art. 4 **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili siti nel territorio del Comune come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del D.L. n. 102/2013 l'imposta municipale propria non si applica a decorre dal 1 gennaio 2014 al possesso dell'abitazione principale, e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; alle condizioni e nei limiti di legge ovvero nei limiti espressamente definiti dal Comune, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il coniuge assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia

esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune.

4. Ai sensi del D.L. n. 102/2013 l'Imposta Municipale Propria non si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale.
5. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
6. Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.
7. Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
8. Entro l'anno successivo il contribuente deve presentare apposita dichiarazione I.M.U.

Art. 5

Base imponibile

1. **Fabbricati iscritti in catasto**

Per i fabbricati censiti in catasto, la base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 5 commi 1,3,5 e 6 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13, del D. L. n. 201/2011, utilizzando la rendita iscritta in Catasto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata ai sensi dell'art. 3, comma 48, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con i seguenti moltiplicatori previsti dall'art. 13 comma 4, del D. L. 6/12/2011 n.201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "A" (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (magazzini, depositi, laboratori, tettoie, rimesse, autorimesse, escluse le categorie "A/10" (uffici e studi privati);
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese. Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *doc.fa* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

4. **Fabbricati classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto**

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D", non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base di scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura *doc.fa*, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. **Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliari dell'Ufficio del territorio.

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, il comma 6 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'art. 13 D.L. n. 201/2011, prevede che la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza considerare il valore del fabbricato in corso

d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori, o se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è utilizzato.

7. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al P.R.G., l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.
8. Allo stesso modo, *nessun rimborso* compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Art. 6

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, *“un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”*.
2. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1, si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali, ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
3. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

Art. 7

Rimborso I.M.U. per aree non più edificabili

1. L'articolo 59 del D.lgs 446/1997 prevedeva la possibilità di disporre il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili. La soppressione dell'articolo succitato ai sensi dell'art. 14 comma 6 del D.lgs. 23/2011 e l'art. 9 commi 4 e 5, non permette ai Comuni di disporre alcun rimborso per le aree suddette.

CAPITOLO II

Esenzioni ed Agevolazioni

Art. 8

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, *nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. La residenza è data dalle risultanze anagrafiche. La dimora abituale, in un determinato luogo, è data dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.
4. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in cat. A/1, A/8 ed A/9.
5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A/1, A/8 ed A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
6. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria e la detrazione pari ad €. 200,00.
7. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.
8. Non si considera adibita ad *abitazione principale*, l'unità immobiliare posseduta dai *cittadini italiani non residenti* nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, se non risultano essere pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Art. 9

Pertinenze dell'abitazione principale

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliare distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.
5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'I.M.U. verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 10

Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) Legge 147/2013:
 - a) l'abitazione principale (esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Ai sensi del Decreto Legge del 28 marzo 2014 n. 47 art. 9bis, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di propria o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Sull'unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Art. 11

Riduzione dell'imposta per le unità immobiliari concesse in comodato.

- 1 A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- 2 A partire dal 1 gennaio 2019, come disciplinato dall'articolo 13 comma 3, lettera Oa), del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214, il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori
- 3 L' agevolazione spetterà anche per le pertinenze, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 4 ai fini dell'applicazione delle disposizioni suesposte, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 12

Immobili locati a canone concordato

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la condizione prevista dal comma precedente, i titolari beneficiari della normativa in esame, dovranno, presentare l'apposita dichiarazione IMU per certificare il possesso dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione .

Art. 13 **Immobili merce**

1. Il D.L. 102/2013, entrato in vigore il 31 agosto 2013, all'art. 2, esenta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Ulteriore condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è **l'obbligo dichiarativo** previsto dal comma 5 *bis* del già più volte citato art. 2, D.L. n. 102 del 2013, ai sensi del quale *"ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma"*.
Qualora tale adempimento venga disatteso, decadendo il regime di esonero, il contribuente risulterà **accertabile** per il mancato pagamento dell'IMU sia per l'anno in corso che per l'anno precedente.

Art. 14 **Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma 2 non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli I.A.P., iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla conservazione del fondo alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Se il terreno è posseduto da più soggetti ma è condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti di cui al comma precedente l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.
3. Entro l'anno successivo alla variazione il contribuente deve presentare apposita dichiarazione I.M.U.

Art. 15 **Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni**

1. Ai fini dell'I.M.U., gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3*bis*, L.n.557 del 30/12/1993 convertita in legge il 26 02 1994 n. 133 , come modificato dall'art. 42 *bis* L. 222/2007, con categoria catastale attribuita D/10 ovvero se in un'altra categoria catastale con annotazione di ruralità al Catasto.
2. A tal fine, per l'attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dall'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la

coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.
4. A decorrere dall'anno 2014, sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
5. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, diversi da quelli considerati ad uso strumentale e dall'abitazione principale, il versamento dovrà essere effettuato applicando l'aliquota relativa ad altri fabbricati.

Art. 16

Moltiplicatori, per i terreni agricoli

1. Per i terreni non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del **25** per cento, il moltiplicatore pari a **135**.

Art. 17

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, comma 3 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e)b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
5. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
 6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento, si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.
 7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
 8. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 18

Fabbricati di interesse storico-artistico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. Per l'applicazione dell'agevolazione indicata al comma 1, è necessario, inoltre che l'interesse particolarmente importante di tali immobili sia dichiarato dal competente Ministero, come stabilito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
4. E' necessario, inoltre, presentare entro il 30 giugno dichiarazione I.M.U., che attesti quanto suindicato.

Art. 19

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono inoltre esenti, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano le condizioni prescritte dalla norma:
 - a) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E1/ ad E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;

- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (I.M.U.) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'I.M.U. i terreni agricoli:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2014, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale, a proprietà collettiva inusufruttabile;
- g) le agevolazioni descritte non sono applicabili ai terreni concessi in affitto, perché si perde il requisito richiesto dall'art. 13 comma 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo I.A.P., iscritto nella previdenza agricola.
- L'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 9 marzo 2004, n. 99, stabilisce che la qualifica di I.A.P., possa essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.
- Il riconoscimento della qualifica di I.A.P. alla società avviene, solo nel caso in cui lo statuto della società preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ricorrano i requisiti di cui al comma dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004 ed i soggetti di cui al predetto comma 3 siano iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.
- h) immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.

- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.
2. Dal 1° gennaio 2019, i familiari coadiuvanti, del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.
 3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la condizione prevista dal comma precedente, i titolari beneficiari della normativa in esame, dovranno, presentare l'apposita dichiarazione IMU per certificare il possesso dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 20

Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. Ai fini dell'applicazione della lettera i) del precedente articolo sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Ai sensi dell'art. 91 bis D.L. 1/2012, convertito in Legge 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
3. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
4. Per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione I.M.U., apposita dichiarazione I.M.U./ENC, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
5. Le Camere di Commercio a decorrere dal 1° gennaio 2012, non godono più dell'esenzione per esse precedentemente prevista in ambito I.C.I.

CAPITOLO III

Aggiornamenti catastali, dichiarazione, versamenti, aliquote.

Art. 21

Aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie

1. Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata, non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
2. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.
3. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
4. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249 e successive modificazioni.
5. Agli effetti dell'I.M.U., la nuova rendita catastale determina una maggiore imposta da corrispondere che può essere richiesta dal Comune con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata denuncia catastale. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni.
6. Un trattamento agevolato a favore di soggetti, titolari di diritti reali di unità immobiliari di proprietà privata che, trovandosi nelle condizioni sopraindicate per intervenute variazioni edilizie, provvedono a regolarizzare la propria posizione, in tal caso non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti.

Art. 22

Fabbricati appartenenti alla categoria "E"

1. Il comma 40 dell'art. 2 del D.L. 262/2006, prevede che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, ed E/9, non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
2. Il comma 41 dell'art. 2 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006, prevede, infatti, che *"le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701..."*

Art. 23

Dichiarazione

1. I soggetti passivi, sono obbligati a presentare la dichiarazione I.M.U., in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
3. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria.
6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero, ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 24 Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, secondo disposizione dell'art. 17 del decreto legislativo 241/97, salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino (D.M. 23/2012). L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, resta comunque salva la facoltà del soggetto passivo di effettuare il versamento in un'unica soluzione da corrispondere entro la data della prima scadenza.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da uno o più contitolari, o titolari di diritti reali di godimento anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore con l'indicazione ed individuazione da parte dei soggetti passivi, degli immobili a cui i versamenti

si riferiscono e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso dei soggetti che hanno versato rimangono impregiudicati, nei confronti degli altri soggetti passivi.

4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'Imposta Municipale propria è pari ad 12,00 da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune, relativa a tutti gli immobili posseduti. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 Legge 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata nel complessivo ammontare sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
8. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in tre rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1 gennaio 2014.
9. I codici del tributo da utilizzare per il versamento sono:
 - a) abitazione principale 3912
 - b) altri fabbricati 3918
 - c) aree fabbricabili 3916
 - d) terreni agricoli 3914
 - e) immobili produttivi D 3930 Comune 3925 Stato.

Art. 25

Aliquota minima e massima

1. Per effetto del Decreto Legge n. 201/2011, all'art. 12, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni con deliberazioni del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali.
2. Il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, fissa le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.445 del 15

dicembre 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Art. 26

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dal Consiglio Comunale, organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 e 7 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. A tal fine il Comune provvede ad effettuare l'invio degli atti di pubblicazione presso il predetto sito entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

CAPITOLO IV

Funzionario responsabile, accertamento, rateizzazioni, attività di controllo, interessi moratori, rimborsi, riversamenti.

Art. 27

Funzionario Responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 Legge 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio, ed in particolare cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce o dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamento ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura l'istruttoria relativa al contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;

- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo di gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 28 **Accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 Legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 Legge 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.
8. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari.
9. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Art. 29

Rateizzazioni del pagamento degli atti impositivi

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario fino ad un massimo di 36 rate.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dello scadere della data prevista per il pagamento del tributo.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione o dilazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non può più essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stato effettuato il versamento della prima rata. Sulle restanti rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno. Il versamento della prima rata deve avvenire entro la data di scadenza originaria del tributo.
5. L'istanza è valutata e accolta dal funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti ed emana il provvedimento. Detto provvedimento del funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente.
6. La rateizzazione sarà accolta senza maggiorazione di interessi di cui all'art. 29 del presente regolamento, ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Art. 30

Attività di controllo

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

Art.31

Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre (3) punti percentuali ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32

Rimborsi

1. L'attività di rimborso è disciplinata ai sensi della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, commi

724, 725, 726, 727;

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute. Il soggetto che ha effettuato il versamento può presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento stesso ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita al tasso legale, vigente maggiorato di tre (3) punti percentuali previsto dall'art. 29 del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 168, non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di **euro 12,00**.
5. Ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 167 le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Questa facoltà deve intendersi limitata alla sola quota I.M.U. di spettanza del Comune.
6. Di tale circostanza il contribuente deve dare comunicazione all'Ufficio Tributi, nel termine di pagamento del saldo dell'imposta.

Art.33 Riversamenti

1. Ai sensi della Legge 27 dicembre 2013N. 147, comma 722, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Il comma 723 della succitata Legge stabilisce che, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno gli esiti della procedura di riversamento di cui al comma 722, al fine delle successive regolazioni.

CAPITOLO V

Riscossione coattiva, contenzioso, modalita' di notificazione, sanzioni, ravvedimento operoso, autotutela, affidamento della attivita' di liquidazione e accertamento.

Art. 34 Riscossione coattiva

1. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso

sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9 commi 4, 6 e 7, del D.Lgs. n. 23/2011.

Art.35 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 36 **Modalità di notificazione**

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato dal Comune, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il suindicato esame.
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo quanto stabilito dal D.M. 08.01.2001 a cui si fa rinvio.

Art.37 **Sanzioni**

1. Per le violazioni si applica l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.s, artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 alle norme si applicano le sanzioni nelle misure che seguono:
 - a) omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo €. 51,00;
 - b) se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta;
 - c) se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258. La stessa si applica alla mancata esibizione o trasmissioni di atti o documenti o alla mancata restituzione di questionari;
 - d) le sanzioni previste per l'omessa e l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;
 - e) omesso o parziale versamento dell'imposta 30% dell'imposta non versata;
 - f) a contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art.38

Ravvedimento operoso

1. Gli artt. 15 e 16 del D.LGS. 24 settembre 2015, n. 158 la cui entrata in vigore è stata anticipata a 1° gennaio 2016 dal comma 133 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, hanno apportato ulteriori modifiche all'istituto del "ravvedimento operoso", già profondamente rinnovato con la legge di stabilità per il 2015, in particolare riducendo l'importo della sanzione minima (dal 30% al 15%), da prendere a base per il calcolo esclusivamente nelle fattispecie di ravvedimento effettuato entro 90 giorni. Per cui dal 1° gennaio 2016, per sanare irregolarità nel versamento delle imposte, si può usufruire:
 - a) **Ravvedimento sprint** prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - b) **Ravvedimento Breve** applicabile dal 1° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - c) **Ravvedimento medio** è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, prevede una sanzione fissa del 1,67% (sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
 - d) **Ravvedimento lungo** è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
2. Il pagamento della sanzioni ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 39 Autotutela

1. Il potere di annullamento compete al funzionario responsabile del tributo, ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia non giustificata, al responsabile del settore che ricomprende l'Ufficio Tributi.
2. L'Ufficio Tributi del Comune può procedere, in tutto o in parte all'annullamento senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi,

precedentemente negati;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio Tributi.

3. Non si procede all'annullamento per motivi di merito sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevolmente al Comune.

Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento, superi €. 2.500,00, l'annullamento è sottoposto al preventivo, parere del responsabile del settore ove è collocato il servizio tributi.

Dell'eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché in caso di annullamento disposto in via sostitutiva all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 40 Mediazione

1. A partire dal 1 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per le sole controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso, da proporre, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo-mediazione. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine.

Art. 41 Affidamento della attività di liquidazione e accertamento

1. L'attività di liquidazione e accertamento può essere affidata, a:
 - a) dall'Ente locale anche nelle forme associate previste negli artt. 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;
 - gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla; che svolta la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'Ente che la controlla;
 - le società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al D.Lgs. n.267/2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi

comunitari, tra i soggetti iscritti all'albo a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

c) L'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del contribuente;

d) Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

CAPITOLO VI

Norme abrogate, pubblicità del regolamento e degli atti, entrata in vigore del regolamento, normativa di rinvio, abuso di diritto ed elusione in materia tributaria.

Art. 42

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 43

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 44

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3 comma 1 Legge 212/2000, dal *1° gennaio 2019*, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge dicembre 2001 n. 448.

Art. 45

Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 46

Abuso di Diritto ed elusione in materia tributaria

1. I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati tra i principi di collaborazione e buona fede. I principi di capacità contributiva (art. 53, primo comma, della Costituzione) e di progressività dell'imposizione (art. 53, secondo comma, della Costituzione) costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere.

L'Ente persegue i propri fini nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e si estrinseca in un obbligo di condotta coerente, non contraddittoria o discontinua, mentre la condotta del contribuente e la sua buona fede può essere definita come dovere di correttezza, di solidarietà sociale che si esprime attraverso la leale contribuzione alle spese pubbliche e si riflette nel divieto di comportamenti elusivi.

Tuttavia qualsiasi comportamento apparentemente conforme al contenuto di una posizione giuridica soggettiva attribuita dall'ordinamento ma, in realtà, in contrasto con le ragioni sostanziali poste a fondamento di tale attribuzione ed in conflitto con le ragioni e gli interessi per cui il diritto è riconosciuto dall'ordinamento giuridico genera un abuso del diritto, e nel rispetto del buon andamento della pubblica amministrazione viene introdotto un principio antielusivo che preclude al contribuente la possibilità di ottenere vantaggi fiscali dall'uso distorto, anche se non in contrasto con norme di legge, di strumenti giuridici idonei a fargli conseguire un vantaggio fiscale o un risparmio d'imposta, mancando ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diversa dalla mera aspettativa di quei benefici.

.....